

PROVINCIA DI RIMINI

Racc. Prov.le n. 20/2017 del 30-05-2017

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI RIMINI E LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI LOCALI AD USO SERVIZIO DI RISTORO E DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI

* * * * *

L’anno 2017 (duemiladiciassette), addì 30 (trenta), del mese di maggio in
Rimini, Via Dario Campana, 64

TRA

la Dr.ssa Isabella Magnani, nata a Riccione il 02.06.1959, la quale interviene
ed agisce nel presente atto nella sua qualità e veste di Dirigente del Servizio
“Affari generali e gestione risorse umane, finanziarie, patrimoniali e
informatiche” della Provincia di Rimini, C.F. 91023860405, con sede in Via
Dario Campana, 64 - Rimini e ivi domiciliata in ragione della sua carica,
nonché in esecuzione dell’atto deliberativo del Consiglio Provinciale n. 5 del
27.04.2017 che le parti danno per conosciuto, da una parte,

E

i Dirigenti Scolastici delle Scuole secondarie di secondo grado statali della
provincia di Rimini,

Premesso che:

- l'art. 21 della L. 59/1997 attribuisce apposita autonomia giuridica, amministrativa ed organizzativa alle Istituzioni scolastiche;
- in attuazione del sopracitato articolo, sono stati emanati i Regolamenti D.P.R. 233/98, D.P.R. 275/99 e D.P.R. 81/09;
- il Regolamento approvato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 44/01 riconosce agli Istituti scolastici ampia autonomia in materia di gestione amministrativo-contabile;
- l'Amministrazione Provinciale di Rimini (di seguito anche Provincia o Ente nel testo) intende, con la presente convenzione-quadro, definire i criteri generali e determinare alcune modalità per concedere alle Scuole secondarie di secondo grado statali della provincia di Rimini (di seguito anche Istituti scolastici, Istituti o Scuole nel testo), nella persona del Dirigente Scolastico, la gestione dei seguenti spazi secondo i patti e le condizioni che seguono:

PARTE PRIMA

CONCESSIONE SERVIZI DI RISTORO

ART. 1

SERVIZI DI RISTORO INTERNI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI

L'Amministrazione Provinciale affida agli Istituti scolastici la gestione dei locali ad uso servizio di ristoro interno agli stessi.

Gli Istituti scolastici provvederanno a rispettare le concessioni già affidate ed attualmente in essere, sino alla loro naturale scadenza mentre nell'ipotesi di attivazione di un nuovo servizio di ristoro interno provvederanno:

- a. alla concessione dei predetti locali in uso a terzi, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, mediante l'attivazione di una procedura di selezione conforme alla normativa sui contratti pubblici e curandone l'intero e relativo iter;
- b. a trasmettere alla Provincia copia dei nuovi contratti di concessione.

Le suddette nuove concessioni sono subordinate al parere favorevole della Provincia, sentito l'Ufficio Edilizia scolastica dell'Ente che verificherà l'idoneità dei locali e/o degli impianti.

Gli Istituti scolastici procederanno all'affidamento dei nuovi contratti di concessione sotto loro responsabilità, garantendo la massima trasparenza e concorrenzialità.

L'Amministrazione Provinciale, qualora venga richiesto dagli Istituti scolastici, tramite i propri uffici competenti, potrà assistere gli stessi nell'attività di predisposizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione delle concessioni, nel corso delle procedure di aggiudicazione, nelle fasi di valutazione delle offerte ricevute e nella redazione del contratto.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE PER L'USO DI LOCALI ADIBITI A SERVIZI DI RISTORO

Le nuove concessioni di cui al precedente art. 1, salvi i casi di recesso, revoca o decadenza che dovranno essere disciplinati nel contratto, avranno una validità non superiore a 9 anni.

E' fatto divieto di proroga o di rinnovo, salvo per i casi previsti dalla normativa a valere sui contratti pubblici. E' fatto altresì divieto ai terzi concessionari di sub - concedere i locali in uso.

ART. 3

CANONI

Il canone annuo delle nuove concessioni di cui al precedente art. 1, affidate nella modalità del “bar interno” con la presenza di personale, non dovrà essere, di norma, inferiore ad € 9.000,00 (novemila).

Quest'ultimo potrà essere comprensivo anche della parte del servizio, fornito nell'ambito del medesimo appalto, dallo stesso concessionario ed erogato tramite l'installazione di distributori automatici.

Il 25% del citato canone dovrà essere corrisposto alla Provincia, nei tempi e nei modi da quest'ultima stabiliti; il restante 75% rimarrà all'Istituto scolastico che destinerà tale somma prioritariamente per:

- 1) la realizzazione di interventi di manutenzione riguardanti arredi e ed attrezzature sportive, primariamente finalizzati alla sicurezza, curati direttamente dall'Istituto scolastico ed oggetto di informazione a consuntivo alla Provincia nelle modalità annuali di seguito indicate, fatti salvi gli interventi per i quali si renda necessario operare su parti strutturali

e/o impiantistica e di cui dovrà essere data informazione preventiva all'Ente – Ufficio Edilizia scolastica;

- 2) la realizzazione di interventi volti a favorire l'accesso e la frequenza al sistema scolastico di studenti in situazione di handicap e la realizzazione di progetti di qualificazione scolastica.

Annualmente ed a consuntivo dovrà essere data informativa alla Provincia – Ufficio Scuola circa l'utilizzo della sopra indicata quota del canone spettante agli Istituti scolastici, per finalità di monitoraggio e di rilevazione degli interventi effettuati.

Qualora la gestione dei servizi di ristoro sia affidata a cooperative sociali di tipo "B", il canone annuo di concessione potrà essere inferiore ad € 9.000,00 e la Provincia avrà diritto a pretendere solo il 15% del canone (in luogo del 25%).

Gli Istituti scolastici che dispongono, in aggiunta a quanto indicato nei paragrafi precedenti o in modo esclusivo, di un canone conseguente alla concessione del servizio di ristoro interno per il tramite dell'installazione di distributori automatici, sono tenuti a corrispondere alla Provincia il 10% degli introiti derivanti dallo stesso.

Compatibilmente con le necessità finanziarie della Provincia, gli introiti di cui sopra spettanti all'Ente saranno destinati all'acquisto di arredi ed attrezzature per la scuola, all'ammodernamento ed al miglioramento dei locali scolastici e delle strutture, alla copertura delle utenze e delle spese varie di ufficio e di

segreteria ed in generale a quanto necessario per il funzionamento della scuola e per lo svolgimento dell'attività didattica.

ART. 4

CONTENUTO E UTENZE

Compatibilmente con le caratteristiche del servizio di ristoro interno, la procedura di gara per la concessione dei locali dovrà prevedere a carico del terzo concessionario:

- la fornitura ed il pagamento diretto delle utenze per l'acqua e l'energia elettrica;
- le spese per la richiesta di contatori separati o per la volturazione delle utenze esistenti;
- la denuncia all'Ente erogatore e il pagamento delle imposte relative alla gestione dei rifiuti;
- l'eventuale contratto del servizio telefonico ad uso privato con intestazione della relativa utenza.

Nel caso in cui gli impianti tecnologici non siano sezionabili, al terzo concessionario dei locali ad uso servizio di ristoro dovrà essere richiesta l'installazione, sia di un contatore elettrico esclusivo a norma, sia di un sotto contatore sull'alimentazione idrica.

ART. 5

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

Il terzo concessionario dei locali dovrà garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni del D.M n. 37 del 22.01.2008 e del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, rispettando gli impianti e dando tempestiva comunicazione al concedente delle eventuali disfunzioni.

La Provincia e l'Istituto scolastico dovranno essere esonerati da qualsiasi responsabilità per l'uso del bene concesso e dei relativi impianti, anche da parte di terzi, quindi il terzo concessionario sarà direttamente responsabile verso la Provincia, gli Istituti scolastici ed i terzi dei danni causati dallo stesso o dalle persone comunque ammesse nei locali concessi, per perdite d'acqua, fughe di gas, incendi, ecc. nonché per abuso o trascuratezza di opere di conservazione e manutenzione di quanto concesso.

Per gli immobili in locazione o comodato alla Provincia, dovranno essere esonerati altresì da qualsiasi responsabilità i proprietari dell'immobile.

Al terzo concessionario dei locali ad uso servizio di ristoro, l'Istituto scolastico chiederà la stipula di un'apposita polizza assicurativa, con massimale minimo di € 2.000.000,00 (due milioni), per i rischi derivanti dagli obblighi assunti con il contratto di concessione, a favore della Provincia e con deposito presso l'Istituto. Copia della polizza dovrà essere inviata alla Provincia stessa.

ART. 6

CONSEGNA E RESTITUZIONE DEI LOCALI

Il Dirigente scolastico stabilirà le modalità di consegna e di restituzione dei locali oggetto della concessione.

Il terzo concessionario è obbligato alla restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

Ogni eventuale danno o sottrazione rilevati dall'Istituto scolastico dovranno essere contestati al concessionario e dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere alla Provincia per la richiesta di rimborso o indennizzo.

PARTE SECONDA

CONCESSIONE LOCALI, SPAZI ED ATTREZZATURE

ART. 7

LOCALI E SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CHE REALIZZANO LA FUNZIONE DELLA SCUOLA COME CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIALE E CIVILE NONCHE' LOCALI E SPAZI ADIBITI AD USO DIDATTICO

I locali, gli spazi e le attrezzature in genere utilizzati dagli Istituti scolastici (di seguito, in questa parte della convenzione, anche genericamente "locali") potranno essere concessi in uso temporaneo a terzi, dall'Istituto scolastico, per attività che realizzano la funzione educativa e formativa della scuola, in una logica di coordinamento con il contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.

Con la dizione "locali, spazi e attrezzature" debbono intendersi le aule, le biblioteche, le aule magne, i laboratori, le palestre, le strutture sportive, le aule speciali, gli impianti e le attrezzature in genere, nel senso che nessuno degli

strumenti affidati alle singole Scuole, per le attività d'istituto, potrà essere sottratto all'uso da parte di altri, se non ne sussistano giustificati motivi.

ART. 8

MODALITA' E TEMPI DI CONCESSIONE

La concessione a terzi dei locali per le finalità di cui all'art. 7 dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

L'uso dei locali, degli spazi e delle attrezzature dovrà essere compreso nei limiti di tempo e nei modi che consentano la successiva normale disponibilità e fruizione dell'edificio e delle attrezzature nonché il regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività connesse con la didattica e con il funzionamento della scuola.

La concessione potrà avvenire solo nel caso in cui le suddette attrezzature o locali non siano utilizzati dalla Scuola, da altre scuole o dalla Provincia alla quale dovrà essere assicurato l'uso gratuito e prioritario.

Le strutture sportive e le palestre potranno essere concesse, alle condizioni di cui alla presente convenzione, esclusivamente nei mesi di luglio e agosto.

Per il restante periodo, in orario extrascolastico, compatibilmente con le esigenze dell'Istituto, la Provincia provvederà a concedere le palestre e le strutture sportive nei modi indicati nelle specifiche convenzioni stipulate fra la Provincia stessa ed i Comuni del territorio provinciale interessati.

Potranno fruire delle predette concessioni, gli Enti pubblici nonché le associazioni ed i privati che realizzino le attività di cui al precedente art. 7.

ART. 9

ROTAZIONE DEI CONCESSIONARI

L'Istituto concedente adotterà opportuni criteri di rotazione nella concessione dei locali e delle attrezzature a più richiedenti.

ART. 10

RESPONSABILITA'

Il terzo concessionario dovrà assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale, anche in ordine alla sicurezza e all'igiene, per eventuali danni che potranno derivare dall'uso dei locali e delle attrezzature a persone o a cose e, pertanto, l'Istituto scolastico e l'Amministrazione Provinciale dovranno essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Per gli immobili in locazione o comodato alla Provincia, dovranno essere esonerati altresì da qualsiasi responsabilità i proprietari dell'immobile.

ART. 11

TARIFFE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI E SPAZI

Le tariffe per la concessione dei locali e delle attrezzature saranno determinate dall'Istituto scolastico ed introitate direttamente dallo stesso.

Per gli Enti pubblici e per attività non a scopo di lucro, dovrà essere applicata una tariffa agevolata.

Per la Provincia, gli Enti locali della provincia di Rimini, l'Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale nonché per i relativi Organismi scolastici provinciali di rappresentanza e/o collegati, dovrà essere assicurato l'uso gratuito.

ART. 12

USO DI LOCALI E SPAZI E ASSICURAZIONE

I terzi autorizzati dovranno impegnarsi ad usare i locali per attività o manifestazioni compatibili con la loro destinazione.

L'Istituto scolastico valuterà, in relazione all'oggetto della concessione, se richiedere un'apposita polizza assicurativa.

ART. 13

SPESE E ONERI PER L'USO DI LOCALI E SPAZI

Le spese per la pulizia dei locali nonché le spese comunque connesse all'uso dei locali e delle attrezzature, ivi comprese le spese di consumo del materiale e per l'impiego dei servizi strumentali, saranno poste a carico dell'Istituto concedente o dei terzi concessionari, previi appositi accordi fra le parti.

Il personale preposto alla vigilanza durante lo svolgimento delle attività per le quali viene concesso l'uso dei locali e degli spazi, potrà essere fornito dall'Istituto concedente ovvero direttamente dai terzi autorizzati all'uso dei locali, previa individuazione nominativa del responsabile che dovrà prendere accordi con il personale direttivo dell'Istituto scolastico.

ART. 14

GARANZIE DI SICUREZZA E IGIENICO-SANITARIE

Preventivamente alla stipula della concessione, saranno presi opportuni accordi fra il Dirigente scolastico, i terzi concessionari ed eventualmente le strutture pubbliche preposte, per concordare le modalità e le forme d'intervento per garantire la Scuola, in qualsiasi momento, sotto l'aspetto della messa in sicurezza di persone e cose nonché sull'aspetto igienico-sanitario.

Il terzo concessionario dovrà altresì garantire una utilizzazione dei locali e delle attrezzature compatibile con le disposizioni del D.M. n. 37 del 22.01.2008 e del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, rispettando gli impianti e dando tempestiva comunicazione al concedente delle eventuali disfunzioni.

ART. 15

CONSEGNA E RESTITUZIONE

Il Dirigente scolastico stabilirà le modalità di consegna e di restituzione dei locali e dei beni oggetto della concessione.

Il terzo concessionario è obbligato alla restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento derivante dall'uso.

Per ogni eventuale danno o sottrazione rilevati, sarà onere dell'Istituto scolastico procedere alla contestazione, all'eventuale richiesta di risarcimento del danno ed al ripristino della situazione esistente previa comunicazione alla Provincia, per conoscenza.

ART. 16

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione in uso temporaneo dei locali e delle attrezzature dovranno essere indirizzate all'Istituto concedente che, previo nulla osta rilasciato dalla Provincia di Rimini, sentito il parere dell'Ufficio Edilizia scolastica dell'Ente, rilascerà la concessione d'uso di locali, spazi ed attrezzature. La richiesta di nulla osta dovrà pervenire, con congruo anticipo, alla Provincia di Rimini – Ufficio Scuola - da parte dell'Istituto concedente.

ART. 17

REVOCA

La concessione in uso di locali, spazi e attrezzature potrà essere revocata dall'Istituto, anche su richiesta della Provincia, con preavviso di almeno 7 giorni, per sopravvenute ed inderogabili necessità che esigano la disponibilità dei medesimi a fini scolastici o istituzionali.

Ferma restando la possibilità di rivalersi nei confronti del terzo concessionario, l'Istituto scolastico potrà altresì revocare, in qualsiasi momento ed in via d'urgenza, la concessione nei casi in cui le attività svolte non corrispondano a quelle per le quali l'utilizzazione è stata concessa.

ART. 18

INDIVIDUAZIONE DI LOCALI AD USO SPECIFICO

D'intesa con l'Istituto scolastico e fatti salvi i principi e le regole generali di cui sopra, la Provincia di Rimini si riserva la facoltà di utilizzare o assegnare determinati locali, spazi ed attrezzature per esigenze specifiche e particolari,

previa definizione di appositi accordi con le parti interessate i quali andranno a dettagliare i tempi, le modalità e le specifiche, anche economiche, di utilizzo.

PARTE TERZA

CONCESSIONE AREE DI PERTINENZA

ART. 19

AREE DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

Costituiscono aree di pertinenza di ciascun Istituto scolastico gli spazi destinati a parcheggio, a verde o su cui insistono impianti sportivi o comunque le aree prospicienti l'edificio scolastico di proprietà o in uso dell'Amministrazione Provinciale. Non costituisce pertinenza di un edificio scolastico la porzione di area pertinenziale non goduta in via esclusiva.

ART. 20

AREE PERTINENZIALI: CONCESSIONE A TERZI

Le aree di cui all'articolo precedente potranno essere concesse in uso a terzi dall'Istituto scolastico, per attività che realizzano la funzione educativa e formativa della scuola ovvero la funzione di servizio al territorio ed alla sua vocazione delle medesime aree, in una logica di coordinamento con il contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, previo nulla osta rilasciato dalla Provincia di Rimini, sentito il parere dell'Ufficio Edilizia scolastica dell'Ente. La richiesta di nulla osta dovrà pervenire, con congruo anticipo, alla Provincia di Rimini – Ufficio Scuola - da parte dell'Istituto concedente.

L'uso delle aree pertinenziali dovrà essere compreso nei limiti di tempo e nei modi che consentano la successiva normale disponibilità e fruizione delle stesse nonché il regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività connesse con la didattica e con il funzionamento della scuola.

Le domande per l'uso delle aree suddette dovranno essere presentate all'Istituto scolastico concedente.

ART. 21

REVOCA

La concessione in uso delle aree pertinenziali potrà essere revocata dall'Istituto scolastico, anche su richiesta della Provincia, con preavviso di almeno 7 giorni, per sopravvenute ed inderogabili necessità che esigano la disponibilità dei medesimi a fini scolastici o istituzionali.

Ferma restando la possibilità di rivalersi nei confronti del terzo concessionario, l'Istituto scolastico potrà altresì revocare, in qualsiasi momento ed in via d'urgenza, la concessione nei casi in cui le attività svolte non corrispondano a quelle per le quali l'utilizzazione è stata concessa.

ART. 22

CANONE PER L'USO DELLE AREE PERTINENZIALI

Per tutti gli aspetti relativi al canone per l'uso delle aree pertinenziali, si rimanda integralmente a quanto stabilito dall'art. 11 della presente convenzione.

ART. 23

RESPONSABILITA' DEL TERZO CONCESSIONARIO DELLE AREE E ASSICURAZIONE

Il terzo concessionario dovrà garantire una utilizzazione delle aree pertinenziali compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, rispettando gli impianti e dando tempestiva comunicazione al concedente delle eventuali disfunzioni.

Il terzo concessionario sarà da intendersi direttamente responsabile verso la Provincia, l'Istituto scolastico ed i terzi dei danni causati dalle persone comunque ammesse nelle aree concesse. La Provincia e l'Istituto scolastico dovranno essere espressamente esonerati da qualsiasi responsabilità per l'uso delle aree concesse e dei relativi impianti da parte di terzi.

Per gli immobili in locazione o comodato alla Provincia, dovranno essere esonerati altresì da qualsiasi responsabilità i proprietari dell'immobile.

Al terzo concessionario delle aree pertinenziali, l'Istituto scolastico potrà altresì chiedere la stipula di una apposita polizza assicurativa, con un massimale da concordare con la Provincia, in relazione al tipo di utilizzo richiesto, per i rischi derivanti dagli obblighi assunti con il contratto di concessione, a favore della Provincia e con deposito presso l'Istituto. Copia della polizza dovrà essere inviata alla Provincia stessa.

ART. 24

CONSEGNA E RESTITUZIONE DELLE AREE

Per gli aspetti relativi alla consegna e restituzione delle aree pertinenziali oggetto di concessione, si rimanda integralmente a quanto stabilito dall'art. 15 della presente convenzione.

PARTE QUARTA

REGOLE GENERALI

ART. 25

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e potrà formare oggetto di rinnovo o di proroga.

ART. 26

REVOCA O REVISIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere revocata oppure potrà formare oggetto di una revisione anticipata qualora l'Amministrazione Provinciale lo ritenga necessario, per finalità istituzionali o per una differente valutazione dell'interesse pubblico considerato e coinvolto, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi e comunque salvaguardando lo svolgimento della programmazione dell'anno scolastico in corso.

ART. 27

CONTROVERSIE TRA ISTITUTO SCOLASTICO E TERZO CONCESSIONARIO

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Istituto scolastico ed il terzo concessionario, relativamente all'esecuzione della presente convenzione, saranno gestite direttamente dagli stessi.

ART. 28

FORO DI COMPETENZA

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente all'applicazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Rimini.

ART. 29

REGISTRAZIONE

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI il Dirigente del Servizio "Affari generali e gestione risorse umane, finanziarie, patrimoniali e informatiche" – F.to *Isabella Magnani*

per l'I.S.I.S.S. "P. GOBETTI – A. DE GASPERI" il Dirigente Scolastico reggente – F.to *Giuseppe Filiberto Ciampoli*

per il Liceo "A. SERPIERI" il Dirigente Scolastico – F.to *Francesco Tafuro*

per il Liceo "G. CESARE – M. VALGIMIGLI" il Dirigente Scolastico – F.to *Sandra Villa*

per il Liceo "A. EINSTEIN" il Dirigente Scolastico – F.to *Alberta Fabbri*

per il Liceo “A. VOLTA – F. FELLINI” il Dirigente Scolastico – F.to *Paride Principi*

per l’Istituto professionale “S. SAVIOLI” il Dirigente Scolastico – F.to *Giuseppe Filiberto Ciampoli*

per l’Istituto professionale “S.P. MALATESTA” il Dirigente Scolastico – F.to *Ornella Scaringi*

per l’Istituto professionale “L.B. ALBERTI” il Dirigente Scolastico reggente – F.to *Alberta Fabbri*

per l’Istituto tecnico “R. VALTURIO” il Dirigente Scolastico – F.to *Daniela Massimiliani*

per l’I.S.I.S.S. “L. EINAUDI – R. MOLARI” il Dirigente Scolastico – F.to *Maria Rosa Pasini*

per l’Istituto tecnico “O. BELLUZZI – L. DA VINCI” il Dirigente Scolastico – F.to *Sabina Fortunati*

per l’Istituto tecnico “M. POLO” il Dirigente Scolastico – F.to *Valeria Gabrielli*

per l’I.S.I.S.S. “T. GUERRA” il Dirigente Scolastico reggente – F.to *Francesco Tafuro*

Si approvano in forma specifica, ai sensi dell’art. 1341 e seguenti c.c., i seguenti articoli:

Art. 26 “Revoca o revisione anticipata della convenzione”;

Art. 27 “Controversie tra Istituto scolastico e terzo concessionario”;

Art. 28 “Foro di competenza”.

per l’I.S.I.S.S. “P. GOBETTI – A. DE GASPERI” il Dirigente Scolastico
reggente – F.to *Giuseppe Filiberto Ciampoli*

per il Liceo “A. SERPIERI” il Dirigente Scolastico – F.to *Francesco Tafuro*

per il Liceo “G. CESARE – M. VALGIMIGLI” il Dirigente Scolastico – F.to
Sandra Villa

per il Liceo “A. EINSTEIN” il Dirigente Scolastico – F.to *Alberta Fabbri*

per il Liceo “A. VOLTA – F. FELLINI” il Dirigente Scolastico – F.to *Paride
Principi*

per l’Istituto professionale “S. SAVIOLI” il Dirigente Scolastico – F.to
Giuseppe Filiberto Ciampoli

per l’Istituto professionale “S.P. MALATESTA” il Dirigente Scolastico – F.to
Ornella Scaringi

per l’Istituto professionale “L.B. ALBERTI” il Dirigente Scolastico reggente –
F.to *Alberta Fabbri*

per l’Istituto tecnico “R. VALTURIO” il Dirigente Scolastico – F.to *Daniela
Massimiliani*

per l’I.S.I.S.S. “L. EINAUDI – R. MOLARI” il Dirigente Scolastico – F.to
Maria Rosa Pasini

per l’Istituto tecnico “O. BELLUZZI – L. DA VINCI” il Dirigente Scolastico –
F.to *Sabina Fortunati*

per l'Istituto tecnico "M. POLO" il Dirigente Scolastico – F.to *Valeria Gabrielli*

per l'I.S.I.S.S. "T. GUERRA" il Dirigente Scolastico reggente – F.to *Francesco Tafuro*

La presente convenzione, redatta in modalità elettronica e sottoscritta a mezzo firma digitale, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, art. 21, è esente dall'imposta di bollo in applicazione dell'All.to B – Tabella D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Copia conforme atto – l'originale, firmato digitalmente, è conservato agli atti della Provincia di Rimini